



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0201/2018**

6.6.2018

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea  
(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Anna Maria Corazza Bildt

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	30
ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	33
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA...	35
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	55
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	56



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0495),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0312/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 febbraio 2018<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0201/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore.

#### *Emendamento*

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o **quando sono** utilizzati, **in condizioni di sicurezza**, in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata – ove non impedita – da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

#### *Emendamento*

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di trattamento di dati, **inclusa la portabilità dei dati**. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata – ove non impedita – da alcune disposizioni nazionali, **regionali o locali** che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 4

*Testo della Commissione*

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di **archiviazione o altro** trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile **archiviare o altrimenti** trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi – giustificati o ingiustificati – di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati **archiviati o altrimenti** trattati.

*Emendamento*

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati trattati. **Il presente regolamento non limita in alcun modo la libertà delle imprese di stipulare accordi contrattuali che stabiliscano dove devono essere localizzati i dati. Il presente regolamento è inteso unicamente a migliorare tale scelta garantendo che il luogo concordato si trovi in una qualsiasi parte dell'Unione.**

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(5 bis) La combinazione di tali ostacoli ha determinato una mancanza di concorrenza tra i fornitori di servizi cloud in Europa, diversi problemi di "vendor locking" e gravi carenze in termini di**

*mobilità dei dati. Analogamente, le politiche di localizzazione dei dati hanno compromesso la capacità delle aziende di ricerca e sviluppo di agevolare la collaborazione tra imprese, università e altre organizzazioni di ricerca allo scopo di sostenere la propria innovazione.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) La libera circolazione dei dati nell'Unione svolgerà un ruolo importante nel raggiungere una crescita e un'innovazione basate sui dati. Come le imprese e i consumatori, anche le autorità pubbliche e gli organismi degli Stati membri traggono beneficio da una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati, da prezzi più competitivi e da una prestazione più efficiente di servizi ai cittadini. Considerata la grande quantità di dati che le autorità e gli enti pubblici gestiscono, è estremamente importante che essi diano l'esempio introducendo servizi di trattamento dei dati e che si astengano dall'applicare restrizioni alla localizzazione dei dati quando utilizzano i servizi di trattamento dei dati. Pertanto le autorità e gli enti pubblici dovrebbero rientrare anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche nel contesto degli appalti pubblici, fatta salva la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>. Allo stesso tempo il presente regolamento non impone agli enti pubblici di esternalizzare il trattamento dei dati.*

---

<sup>1 bis</sup> *Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga*



*la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679<sup>30</sup>, la direttiva (UE) 2016/680<sup>31</sup> e la direttiva 2002/58/CE<sup>32</sup>, non *dovrebbe essere* pregiudicato dal presente regolamento.

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>31</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>32</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento di dati personali e alla tutela della vita privata nel

#### *Emendamento*

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, *al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche*, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679<sup>30</sup>, la direttiva (UE) 2016/680<sup>31</sup> e la direttiva 2002/58/CE<sup>32</sup>, non è pregiudicato dal presente regolamento.

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>31</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>32</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento di dati personali e alla tutela della vita privata nel

settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

#### *Emendamento*

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza **pubblica. Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Quando i set di dati contengono dati personali e non personali, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi alla parte del set contenente i dati personali e il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del set contenente i dati non personali. Qualora i dati non personali e personali all'interno di un set di dati siano indissolubilmente legati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. Se i progressi tecnologici, come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, l'internet delle cose e l'analisi dei big data, rendono possibile trasformare dati anonimizzati in dati personali, tali dati sono trattati come dati personali e si applica di conseguenza il regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, il presente**

*regolamento non impone né l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati né l'obbligo di disaggregare i set di dati misti.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di **archiviazione o di altro** trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **l'archiviazione o altro** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

#### *Emendamento*

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi **imperativi** di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **il** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*(12 bis) La nozione di "pubblica sicurezza" ai sensi dell'articolo 52 TFUE, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, riguarda la sicurezza sia interna sia esterna di uno Stato membro. Presuppone l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società, quale una minaccia al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali e all'incolumità della popolazione, nonché di un rischio di grave perturbazione delle relazioni estere o alla coesistenza pacifica delle nazioni, o di un rischio per gli interessi militari. La nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" presuppone una minaccia alla sicurezza pubblica di un livello di gravità particolarmente elevato. Conformemente al principio di proporzionalità, gli obblighi di localizzazione dei dati giustificati in casi eccezionali da motivi imperativi di pubblica sicurezza dovrebbero essere adatti al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e limitarsi a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **notifichino** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali **notifiche**

Emendamento

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **comunicano immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali

dovrebbero essere *presentate e valutate* conformemente alla *procedura prevista dalla* direttiva (UE) 2015/1535<sup>33</sup>.

*progetti di atto* dovrebbero essere *presentati e valutati* conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

---

<sup>33</sup> Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame degli obblighi nazionali di localizzazione dei dati esistenti e *notifichino* alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali *notifiche* dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

#### *Emendamento*

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame degli obblighi nazionali di localizzazione dei dati esistenti e *comunicano* alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali *comunicazioni* dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati *e di adottare decisioni, se del caso, che impongono agli Stati membri di modificare o abrogare detti obblighi di localizzazione dei dati.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la trasparenza

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire la trasparenza

degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare *le* informazioni ***relative a tali misure*** in un unico portale d'informazione on line, ***che sarà aggiornato*** periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare tali informazioni sul suo sito web.

degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare informazioni ***dettagliate*** relative ***a tali obblighi*** in un unico portale d'informazione online ***o dovrebbero fornire tali informazioni dettagliate a un punto informativo a livello di Unione istituito da un altro atto dell'Unione, [come il regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e della Commissione sullo sportello digitale unico]***. ***Gli Stati membri dovrebbero aggiornare*** periodicamente ***tali informazioni***. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare tali informazioni sul suo sito web ***insieme a un elenco consolidato degli obblighi di localizzazione dei dati in vigore negli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare le informazioni su tali requisiti in tutte le sue lingue ufficiali di lavoro.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di ***archiviazione o altro*** trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe

#### *Emendamento*

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, ***è opportuno rafforzare la sicurezza dei sistemi di hosting di dati in***

precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

*tutti gli Stati membri e* il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Quando una persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di fornire i dati non vi ottempera, ***e a condizione che l'autorità competente abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere l'accesso ai dati***, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In tali casi, è opportuno che le autorità competenti utilizzino gli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, ad esempio, a seconda della materia trattata, rispettivamente nel settore della cooperazione di polizia, penale o civile o amministrativa: la decisione quadro 2006/960<sup>34</sup>, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa<sup>36</sup>, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio<sup>37</sup>, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>38</sup> e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio<sup>39</sup>. In mancanza di tali meccanismi specifici di cooperazione, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro in modo da fornire l'accesso ai dati richiesti per il tramite dei punti di contatto unici designati, ***salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato***

#### *Emendamento*

(18) Quando una persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di fornire i dati non vi ottempera, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In tali casi, è opportuno che le autorità competenti utilizzino gli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, ad esempio, a seconda della materia trattata, rispettivamente nel settore della cooperazione di polizia, penale o civile o amministrativa: la decisione quadro 2006/960<sup>34</sup>, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>, la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa<sup>36</sup>, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio<sup>37</sup>, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>38</sup> e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio<sup>39</sup>. In mancanza di tali meccanismi specifici di cooperazione, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro in modo da fornire l'accesso ai dati richiesti per il tramite dei punti di contatto unici designati.

*membro richiesto.*

---

<sup>34</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

<sup>35</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, STCE n. 185.

<sup>37</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

<sup>38</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

---

<sup>34</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

<sup>35</sup> Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

<sup>36</sup> Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, STCE n. 185.

<sup>37</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

<sup>38</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di

#### *Emendamento*

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di



confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di *archiviazione e altro* trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. ***Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole***, la Commissione dovrebbe ***riesaminare la situazione***.

confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati, agevolati ***e monitorati*** dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. ***I codici di condotta dovrebbero essere esaustivi, chiarire che le pratiche di vendor lock-in non sono pratiche commerciali accettabili, prevedere tecnologie che incrementino la fiducia e dovrebbero essere periodicamente aggiornati per restare al passo con gli sviluppi tecnologici***. La Commissione dovrebbe ***garantire che tutte le parti interessate, incluse le piccole e medie imprese e le start-up, siano consultate durante tutto il processo***. La Commissione dovrebbe valutare ***l'elaborazione e l'efficacia dell'attuazione di tali codici di condotta***.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) È opportuno che la Commissione ***riesamini le*** disposizioni del presente regolamento ***a scadenze periodiche***, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

#### *Emendamento*

(28) È opportuno che la Commissione ***presenti una relazione sull'attuazione delle*** disposizioni del presente regolamento, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato, ***come l'intelligenza artificiale***,

*l'apprendimento automatico, l'internet delle cose e l'analisi dei big data. Tale relazione dovrebbe valutare, in particolare, l'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti, per garantire che l'innovazione prosperi, e l'attuazione della deroga relativa alla pubblica sicurezza. Prima che si applichino le altre norme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche pubblicare orientamenti sulle modalità di applicazione del presente regolamento ai set di dati misti affinché le imprese, comprese le PMI, ottengano una comprensione migliore dell'interazione fra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica alle attività di *archiviazione o altro* trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Nel caso dei set di dati misti, il presente regolamento si applica alla parte del set contenente i dati non personali. Qualora i dati personali e non personali all'interno di un set di dati siano indissolubilmente legati, il presente regolamento si applica lasciando impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. "set di dati misti": un set di dati composto sia da dati personali che da dati non personali;**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. «archiviazione di dati»:  
l'archiviazione di dati in formato elettronico;**

**soppresso**

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati in formato elettronico, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la**

*limitazione, la cancellazione o la distruzione;*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 4

#### *Testo della Commissione*

4. «fornitore»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati;

#### *Emendamento*

4. "fornitore": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento di dati;

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5

#### *Testo della Commissione*

5. «obbligo di localizzazione dei dati»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che impone di effettuare *l'archiviazione o altro* trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola *l'archiviazione o altro* trattamento di dati in un altro Stato membro;

#### *Emendamento*

5. "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri *o risultante dalle loro pratiche amministrative, e le relative emanazioni, anche nell'ambito degli appalti pubblici*, che impone di effettuare *il* trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola *il* trattamento di dati in un altro Stato membro;

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

6. «autorità competente»: un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati *archiviati o* trattati da una persona fisica o giuridica ai fini

#### *Emendamento*

6. "autorità competente": un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati trattati da una persona fisica o giuridica ai fini

dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

#### *Testo della Commissione*

7. «utente»: una persona fisica o giuridica che *si avvale dei* servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati;

#### *Emendamento*

7. "utente": una persona fisica o giuridica, **compreso un ente del settore pubblico**, che **utilizza o richiede** servizi di trattamento di dati;

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 8

#### *Testo della Commissione*

8. «utente professionale»: una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi *di archiviazione o altro* trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.

#### *Emendamento*

8. "utente professionale": una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **La** localizzazione di dati **a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati**, a

#### *Emendamento*

1. **Gli obblighi di** localizzazione di dati sono vietati a meno che, **in via eccezionale e nel rispetto del principio di proporzionalità, siano giustificati** da motivi **imperativi** di sicurezza pubblica.

meno che *ciò sia giustificato* da motivi di sicurezza pubblica.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri **notificano** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite **nella legislazione nazionale di attuazione** della direttiva (UE) 2015/1535.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **comunicano immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite **agli articoli 5 e 7** della direttiva (UE) 2015/1535.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Entro 12 mesi **dall'inizio dell'applicazione** del presente regolamento, gli Stati membri **provvedono a eliminare** qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. Se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso **notifica** tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

##### *Emendamento*

3. Entro **il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**, gli Stati membri **garantiscono che** qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1 **sia stato eliminato. Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**, se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso **comunica** tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

***Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, la Commissione, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, esamina la conformità della misura con il paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione che impone allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.***

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato ***o, se disponibile, mediante un punto informativo a livello di Unione istituito da un altro atto dell'Unione.***

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web, ***insieme a un elenco consolidato periodicamente aggiornato di tutti gli obblighi di localizzazione dei dati di cui al paragrafo 4, comprese informazioni su tali obblighi in tutte le sue lingue di lavoro ufficiali.***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora un'autorità competente **abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere** l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità **della** procedura **di cui all'articolo 7, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.**

#### *Emendamento*

2. Qualora un'autorità competente **non riceva** l'accesso ai dati **dopo aver contattato l'utente dei servizi di trattamento di dati e qualora non esista un meccanismo specifico di cooperazione a norma del diritto dell'UE o di accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri, detta autorità competente** può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7. L'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità **di tale** procedura.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se una richiesta di assistenza implica che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di **archiviazione o altro** trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro.

#### *Emendamento*

3. Se una richiesta di assistenza implica che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro **in cui si trovano i locali o gli strumenti.**

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4.** *Il paragrafo 2 si applica soltanto in assenza di meccanismi specifici di cooperazione in base al diritto dell'Unione o di accordi internazionali per lo scambio di dati tra le autorità competenti di diversi Stati membri.*

**soppresso**

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di *definire* orientamenti *sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai* seguenti aspetti:

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di *contribuire a un'economia dei dati competitiva, che siano basati sul principio della trasparenza e che definiscano* orientamenti *riguardanti, tra l'altro, i* seguenti aspetti:

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-a)** *le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi o la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune, interoperabile e leggibile elettronicamente, compresi formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati;*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, **comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento;** nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; **e**

##### *Emendamento*

(a) **gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione e trattamento di dati, per quanto riguarda** le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) **i requisiti operativi per il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati – forniti in un formato elettronico, strutturato e di uso comune – che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *La Commissione provvede affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano elaborati in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di piccole e medie imprese e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi di cloud.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La Commissione incoraggia i fornitori a ***dare effettiva attuazione ai*** codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro ***un anno*** dalla data di ***applicazione*** del presente regolamento.

*Emendamento*

2. La Commissione incoraggia i fornitori a ***completare lo sviluppo dei*** codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro ... ***[12 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento] e a dare loro effettiva attuazione entro ... [24 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento].***

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. ***La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

**6 bis.** *I punti di contatto unici forniscono agli utenti informazioni generali sul presente regolamento, in particolare sull'elaborazione dei codici di condotta, come previsto all'articolo 6.*

#### Motivazione

*Il know-how dei punti di contatto unici può essere utilizzato non solo come nesso tra gli Stati membri e la Commissione, ma anche come collegamento tra le istituzioni e gli utenti.*

### Emendamento 44

#### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

##### Testo della Commissione

1. Non prima di *[cinque* anni dopo la data di *cui all'articolo 10, paragrafo 2]* la Commissione *procede a un riesame del presente regolamento e trasmette* al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione *sulle sue principali conclusioni*.

##### Emendamento

1. Non prima di *[tre anni e sei mesi* dopo la data di *pubblicazione del presente regolamento]* la Commissione *presenta* al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione *che valuta l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:*

*(a) l'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti, in particolare in considerazione degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici suscettibili di ampliare le possibilità di de-anonimizzazione dei dati;*

*(b) l'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 4, paragrafo 1, in particolare la deroga per la sicurezza pubblica; nonché*

*(c) l'elaborazione e l'effettiva attuazione dei codici di condotta di cui all'articolo 6, e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori.*

### Emendamento 45

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Entro [sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento] la Commissione pubblica orientamenti sull'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 con riguardo ai set di dati misti.**

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione.

***Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 2 bis, si applica a decorrere da ... [un giorno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***

## MOTIVAZIONE

### I. Introduzione

Il mercato unico digitale è una pietra miliare dell'economia europea e offre un grande potenziale in termini di creazione di crescita e posti di lavoro. Il presente regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali riconosce di fatto i dati come la quinta libertà all'interno del mercato unico. Con l'avvento delle nuove tecnologie, quali il cloud computing, i big data e l'intelligenza artificiale, la possibilità di trasferire liberamente i dati è divenuta una questione cruciale per le imprese europee. Si tratta ovviamente di una possibilità, non di un obbligo. Si stima che gli obblighi di localizzazione introdotti dagli Stati membri riducano la concorrenza e aumentino i costi di archiviazione del 120 %. Eliminando tali obblighi, l'UE potrebbe tuttavia conseguire un aumento annuo del PIL di un importo stimato fino a 8 miliardi di EUR, pari allo 0,06 %, equivalente all'aumento del PIL complessivo derivante dai recenti accordi di libero scambio conclusi con il Canada e la Corea del Sud.

Il relatore ha posto l'accento sulla necessità di semplificare e chiarire il regolamento, agevolandone l'applicazione. Obiettivo del relatore è conferire certezza giuridica al testo rendendolo adeguato alle esigenze future al fine di massimizzare i vantaggi della libera circolazione dei dati.

### II. Posizione del relatore

#### A. Eccezione relativa alla pubblica sicurezza

Il relatore riconosce che, in casi eccezionali, gli Stati membri possono avere motivi legittimi per limitare la libera circolazione dei dati. Ciononostante, il relatore ritiene che, in considerazione degli effetti nocivi per l'economia digitale dell'UE, sia di vitale importanza mantenere tali obblighi a un livello minimo. Con l'introduzione del concetto consolidato di "motivi imperativi di pubblica sicurezza", il relatore intende garantire che gli Stati membri non interpretino in misura sproporzionata l'eccezione relativa alla pubblica sicurezza. In mancanza di una definizione di "pubblica sicurezza", il relatore si basa sui trattati e sulla giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire tale concetto e aumentare la certezza giuridica.

Il relatore precisa inoltre che tutte le componenti della società dovrebbero beneficiare della libera circolazione dei dati, compresi gli enti pubblici. Poiché molti obblighi di localizzazione non traggono origine a livello nazionale, nel testo si precisa che il regolamento è applicabile a tutti i livelli di governance, ivi compreso il settore degli appalti pubblici, che costituisce una delle principali preoccupazioni, in particolare per le PMI.

La Commissione ha la facoltà e l'obbligo di vigilare sull'applicazione dell'eccezione e di garantire che non sia interpretata in maniera sproporzionata. Il relatore desidera introdurre un termine chiaro entro il quale gli Stati membri devono comunicare gli obblighi di localizzazione dei dati che intendono mantenere. La Commissione dovrebbe esaminare il progetto di atto e decidere se lo Stato membro in questione debba modificare o abrogare l'obbligo di localizzazione dei dati. I restanti obblighi di

localizzazione dei dati dovrebbero essere pubblicati sul sito web della Commissione onde assicurare che tali informazioni siano facilmente accessibili.

#### **B. Accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche**

La possibilità per le imprese e gli enti del settore pubblico di trattare i dati al di fuori dello Stato membro di stabilimento non dovrebbe essere utilizzata in alcuna circostanza per nascondere informazioni alle autorità competenti. Il relatore ritiene che obbligare le autorità competenti a esaurire tutti gli altri mezzi prima di poter contattare le loro omologhe per richiedere assistenza significherebbe prolungare inutilmente la procedura per ottenere legittimamente l'accesso ai dati in questione. Il nuovo sistema di punti di contatto unici dovrebbe altresì facilitare l'accesso ai dati. Il progetto di relazione precisa inoltre che l'accesso ai locali in cui sono archiviati i dati deve essere accordato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui sono situati i locali o i dispositivi.

#### **C. Insiemi di dati misti**

Il presente regolamento e il regolamento generale sulla protezione dei dati sono complementari e non si sovrappongono. Insieme, fissano un insieme coerente di norme che contemplano tutti i tipi di dati e che danno luogo a uno "Spazio unico dei dati dell'UE". La maggior parte degli insiemi di dati contengono dati personali e non personali; per la maggior parte si tratta di dati non personali, ma figurano anche dati personali, come il nome e/o l'indirizzo di posta elettronica, inclusi solo a fini amministrativi. L'esclusione di tali insiemi di dati misti dal campo d'applicazione del presente regolamento limiterebbe notevolmente i vantaggi che esso offre. Laddove gli insiemi di dati misti possano essere facilmente disaggregati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali di tali insiemi. Laddove in un insieme di dati misti i dati non personali e personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'intero insieme di dati, fatto salvo il regolamento generale sulla protezione dei dati. Dal momento che il campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati è limitato ai dati personali e non contempla i dati non personali, sarebbe sproporzionato e giuridicamente errato applicare il regolamento generale, anziché il presente regolamento, all'intero insieme di dati misti. Così facendo si creerebbe un onere eccessivo per le imprese, come le PMI e le start up, che devono ottemperare a norme più severe, e si ostacolerebbe l'innovazione. L'applicazione del presente regolamento ai dati non personali non significa che le tutele in materia di riservatezza di cui al regolamento generale cessano di applicarsi agli insiemi di dati misti, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono archiviati nell'UE. Peraltro, il presente regolamento non impone né l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati né l'obbligo di disaggregare gli insiemi di dati misti.

#### **D. Portabilità dei dati**

Per sfruttare appieno il potenziale del mercato unico digitale, è necessario accrescere la concorrenza. Ciò include anche garantire la portabilità tra i diversi fornitori di servizi cloud. Il relatore è favorevole all'idea di incaricare gli operatori del mercato di elaborare codici di condotta per regolamentare la possibilità per gli utenti professionali

di cambiare fornitore di servizi e trasferire i loro dati. La Commissione dovrebbe incoraggiare, facilitare e monitorare tale processo.

Al fine di creare codici di condotta equilibrati ed efficaci, è imperativo che in tale processo siano inclusi sia gli utenti sia i fornitori di servizi. Il relatore, sottolineando che l'interoperabilità e la trasparenza sono gli elementi essenziali di un codice di condotta, ha inoltre deciso di eliminare alcuni dei passaggi più vincolanti del testo della Commissione, lasciando margine di manovra agli operatori del mercato per definire in che modo strutturare l'autoregolamentazione. Il relatore ha altresì prorogato il termine di sei mesi, in quanto l'esperienza dimostra che la creazione e l'attuazione di un codice di condotta richiedono più tempo.

## **E. Revisione**

Data l'importanza di seguire i progressi della tecnologia, il relatore propone di abbreviare il periodo di valutazione, in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati misti, in quanto è probabile che le zone grigie aumenteranno nel corso del tempo. Non sapendo ancora quale forma assumeranno gli insiemi di dati in futuro, è importante verificare che il presente regolamento sia aggiornato e adatto alle sue finalità. Il relatore intende precisare che i risultati della valutazione effettuata dalla Commissione dovrebbero essere presentati ai colegislatori sotto forma di relazione.



## ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
Allied for Startups
Almega (Organizzazione dei datori di lavoro del settore svedese dei servizi)
Ametic
Associazione del settore ingegneristico svedese
AT&T
Bisnode
Bitkom
BSA - The software alliance
Rappresentanza permanente della Bulgaria presso l'UE
Business Europe
CECRA - Consiglio europeo del commercio e della riparazione automobilistica
Cercle de l'Industrie
Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)
Confederazione delle imprese svedesi
Confindustria
Camera di commercio danese
Deutsche Telekom
Digital Europe
Dott.ssa Kristina IRION - Università di Amsterdam (seminario della commissione IMCO del 20 febbraio)
Dott. Simon Forge - SCF Associates (seminario della commissione IMCO del 20 febbraio)
Comitato economico e sociale europeo
Ericsson
Rappresentanza permanente estone presso l'UE
Commissione europea
Associazione degli operatori di reti di telecomunicazioni europei (ETNO)
EyeEm
Federazione europea del marketing diretto e interattivo (FEDMA)
FIGIEFA - Automotive Aftermarket Distributors
Företagarna
France Digitale
Rappresentanza permanente francese presso l'UE
Associazione unitaria del settore assicurativo tedesco (GDV)
Google
GSMA
IBM
IDC-European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation
INTUG
Intuit Inc.
Dipartimento irlandese delle comunicazioni, dell'azione per il clima e dell'ambiente
Microsoft
Ente nazionale per il commercio
Orange Group
Rappresentanza permanente polacca presso l'UE
Schneider Electric Services International
Rappresentanza permanente spagnola presso l'UE
SUP46
Swedbank
Settore informatico e delle telecomunicazioni svedese
Federazione svedese del commercio
Associazione europea delle lotterie (EL)
Federazione svedese degli agricoltori (LRF)
UEAPMI - Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese
Federazione britannica delle piccole imprese
Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'UE
Veolia
Vodaphone

26.4.2018

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Relatore per parere: Zdzisław Krasnodębski

### EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 2

###### *Testo della Commissione*

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; ***l'archiviazione*** e il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente ***dell'archiviazione e di altro*** trattamento ***di dati*** costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena

###### *Emendamento*

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente ***del*** trattamento costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e

del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

#### *Motivazione*

*La definizione di "trattamento" aggiunta all'articolo 3 comprende "l'archiviazione di dati". La modifica si applica all'intero testo; la sua adozione implica la necessità di apportare le corrispondenti modifiche.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

#### *Emendamento*

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù **degli articoli 26, da 49 a 55 e da 56 a 62** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) si applicano ai servizi di trattamento di dati, **inclusa la portabilità dei dati**. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

#### *Motivazione*

*L'articolo 6 definisce gli aspetti tecnici della portabilità dei dati. La proposta di regolamento non prevede né una definizione del diritto di portabilità dei dati, né una definizione della portabilità stessa. Pertanto, affinché l'articolo 6 sia attuabile, è necessario integrare la portabilità dei dati nei servizi, affinché essa rientri nell'ambito della libertà di fornire servizi sancita nel trattato.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

***(5 bis) La combinazione di tali ostacoli determina una mancanza di concorrenza tra i fornitori di servizi cloud in Europa, diversi problemi di "vendor locking" e gravi carenze in termini di mobilità dei dati. Analogamente, le politiche di localizzazione dei dati compromettono la capacità delle aziende di ricerca e sviluppo di agevolare la collaborazione tra aziende, università e altre organizzazioni di ricerca per sostenere la propria innovazione.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

***(7 bis) Come le imprese e i consumatori, anche le autorità pubbliche e gli organismi degli Stati membri dovrebbero trarre beneficio da una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati, da prezzi più competitivi e da una fornitura più efficiente di servizi ai cittadini. Data la grande quantità di dati trattati dalle autorità e dagli organismi pubblici, questi dovrebbero dare l'esempio utilizzando servizi di dati nell'Unione riguardanti i dati non personali ed evitando di introdurre ingiustificate restrizioni in materia di localizzazione dei dati quando si avvalgono di servizi di soggetti privati relativi ai dati.***

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

*Emendamento*

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza. ***Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe quindi applicarsi ai dati personali e il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali. Qualora i dati non personali e personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, il presente regolamento non impone né l'obbligo di disaggregare gli insiemi di dati misti, né l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) Il presente regolamento non dovrebbe abbassare il livello di tutela delle persone fisiche previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e, al tempo stesso, dovrebbe essere di facile applicazione per le imprese, in particolare non dovrebbe costituire un ostacolo per lo sviluppo delle start-up e delle PMI. La***

*Commissione dovrebbe dettare sul suo sito web chiari orientamenti alle imprese sul trattamento giuridico dei set di dati misti e fornire informazioni sulle possibilità di disaggregare set di dati misti. È opportuno che la Commissione valuti l'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti e proponga ulteriori raccomandazioni nel suo riesame, ove necessario.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Considerando 12

##### *Testo della Commissione*

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di **archiviazione o di altro** trattamento **di dati** in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **l'archiviazione o altro** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

##### *Emendamento*

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di trattamento in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi **imperativi** di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **il** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica. **La nozione di "pubblica sicurezza" ai sensi dell'articolo 52 TFUE, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, riguarda la sicurezza sia interna sia esterna di uno**

*Stato membro. Lo Stato membro che richiede tale esenzione dovrebbe dimostrare la necessità di avvalersi di tale deroga per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **degli** obblighi **nazionali** di localizzazione dei dati esistenti e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

#### *Emendamento*

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di natura generale esistenti che definiscono gli** obblighi di localizzazione dei dati esistenti e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati **e di adottare, se del caso, pareri che impongono di modificare o abrogare detti obblighi di localizzazione dei dati, pareri che gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un unico portale



unico portale d'informazione on line, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare *tali informazioni* sul suo sito web.

d'informazione on line, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web *informazioni regolarmente aggiornate su tali misure nazionali, disponibili nelle sue lingue di lavoro/procedurali, unitamente agli indirizzi dei punti di contatto unici online degli Stati membri.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro *un* periodo di tempo *ragionevole*, la Commissione dovrebbe

#### *Emendamento*

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. *Tali codici di condotta dovrebbero stabilire che le pratiche di vendor lock-in non sono pratiche commerciali accettabili, dovrebbero utilizzare standard aperti e*

riesaminare la situazione.

*specifiche aperte e prevedere tecnologie che incrementino la fiducia quali la crittografia. La Commissione dovrebbe incoraggiare la consultazione di tutte le parti interessate, come utenti del cloud e fornitori di servizi di ogni dimensione, comprese start-up e PMI, durante l'elaborazione di tali codici di condotta di autoregolamentazione. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro il periodo di tempo stabilito, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione e valutare la necessità di presentare proposte legislative per ridurre efficacemente i numerosi ostacoli alla portabilità dei dati.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) Nel caso in cui venga effettuato il trattamento di dati, gli utenti professionali dovrebbero altresì essere autorizzati a ricevere dati in un formato elettronico, strutturato e di uso comune e interoperabile e a trasmetterli o a farli trasmettere direttamente da un trattamento di dati a un altro o a un servizio di trattamento. I fornitori di servizi dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare formati interoperabili, che utilizzano standard aperti e specifiche aperte che consentono la portabilità dei dati.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Al fine di assicurare l'efficace

(23) Al fine di assicurare l'efficace

attuazione della procedura di assistenza tra autorità competenti degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano formulari tipo, il regime linguistico delle richieste, i termini o altri dettagli delle procedure per le richieste di assistenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

attuazione della procedura di assistenza tra autorità competenti degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano formulari tipo, ***i formati e i canali di trasmissione***, il regime linguistico delle richieste, i termini o altri dettagli delle procedure per le richieste di assistenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza ***dell'archiviazione o di altro*** trattamento ***transfrontalieri dei dati*** dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di ***archiviazione o altro*** trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri.

#### *Emendamento*

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza ***del*** trattamento ***transfrontaliero*** dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri ***e sarebbe opportuno tenere costantemente conto della rapida evoluzione delle nuove tecnologie al fine di adattarsi tempestivamente a tali sviluppi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero evitare una legislazione intrusiva che metterebbe in discussione la***

*sicurezza, l'integrità o l'autenticità dei dati e i fornitori di servizi dovrebbero impiegare le tecnologie disponibili d'avanguardia al fine di attuare politiche e pratiche di sicurezza e tutela della vita privata garantite fin dalla fase di progettazione. La facilità di cambiare fornitore e la portabilità dei dati sono anche fattori che incrementano la fiducia e che dovrebbero essere garantiti.*

#### *Motivazione*

*La fiducia è ritenuta il principale ostacolo non giuridico all'utilizzo dei servizi di cloud. La creazione di un clima di fiducia deve pertanto essere un obiettivo del testo.*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 29**

##### *Testo della Commissione*

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, principalmente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà d'espressione e di informazione (articolo 11).

##### *Emendamento*

(29) Il presente regolamento ***dovrebbe lasciare impregiudicati gli altri regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati***, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, principalmente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà d'espressione e di informazione (articolo 11).

#### *Motivazione*

*Al fine di evitare di creare una gerarchia di testi giuridici e di migliorare l'applicazione dei diritti fondamentali, è necessaria un'interpretazione rigorosa.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica alle attività di **archiviazione o altro** trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) sono fornite come servizio ad utenti residenti o stabiliti nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell'Unione, o

*Emendamento*

(a) sono fornite come servizio ad utenti, **indipendentemente dal fatto che si tratti di un'entità privata, a capitale misto o di un'autorità pubblica**, residenti o stabiliti nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell'Unione, o

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Nel caso di set di dati misti, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi ai dati personali e il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali. Qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento si applica, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 2**

*Testo della Commissione*

2. **"archiviazione di dati"**:  
*l'archiviazione* di dati in formato elettronico;

*Emendamento*

2. **"trattamento"**: *qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati o insiemi di dati in formato elettronico, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;*

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 4**

*Testo della Commissione*

4. "fornitore": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di ***archiviazione o altro*** trattamento ***di dati***;

*Emendamento*

4. "fornitore": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento;

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 5**

*Testo della Commissione*

5. "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che impone di effettuare ***l'archiviazione o altro***

*Emendamento*

5. "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ***o dalle prassi, anche in materia di appalti pubblici***, degli Stati

trattamento *di dati* nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro;

membri, *applicate da amministrazioni locali, centrali o regionali o enti pubblici*, che impone di effettuare *il* trattamento nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro;

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

6. "autorità competente": un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati *archiviati o* trattati da una persona fisica o giuridica ai fini dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

#### *Emendamento*

6. "autorità competente": un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati trattati da una persona fisica o giuridica ai fini dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

#### *Testo della Commissione*

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati;

#### *Emendamento*

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di trattamento di dati;

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. *La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro*

#### *Emendamento*

1. *Gli obblighi di localizzazione dei dati sono vietati, a meno che non siano giustificati da una documentata e grave minaccia alla sicurezza pubblica e costituiscano misure adeguate e*

*trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica.*

*proporzionate.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. Se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso notifica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

#### *Emendamento*

3. Entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. Se, ***entro la scadenza di detto periodo***, uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso notifica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, la Commissione, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, esamina la conformità della misura con il paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, adotta un parere che impone allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5**



*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica ***tali indirizzi*** sul proprio sito web.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica sul proprio sito web ***informazioni regolarmente aggiornate, disponibili nelle sue lingue di lavoro/procedurali, sulle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3, unitamente agli indirizzi dei punti di contatto unici online degli Stati membri.***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. La Commissione pubblica sul proprio sito web orientamenti, per i fornitori e gli utenti di servizi di trattamento di dati, concernenti l'applicazione del presente regolamento, comprese informazioni sul trattamento giuridico dei diversi tipi di set di dati.***

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, ***al fine di definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di***

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione ***basati sul principio dell'interoperabilità, al fine di definire orientamenti sui*** seguenti aspetti:

*archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai* seguenti aspetti:

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-a) le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento di dati, in base a standard aperti e in un formato elettronico, strutturati e di uso comune, che concedano all'utente un tempo sufficiente per il cambio o la portabilità dei dati; e**

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; e

**(a) gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; e**

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) sistemi di certificazione per prodotti e servizi di trattamento dei dati, atti ad agevolare la comparabilità di tali prodotti e servizi in termini di qualità, che includano, tra l'altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale;*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel caso in cui il codice di condotta di autoregolamentazione non abbia ridotto i diversi ostacoli esistenti alla portabilità dei dati, la revisione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Qualora detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro il periodo di tempo stabilito o nel caso in cui vi siano motivi di preoccupazione, dopo un adeguato riesame la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicazioni minime. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di*

*cui all'articolo 8.*

*Motivazione*

*Se da un lato l'autoregolamentazione è incoraggiata, dall'altro lato il superamento degli ostacoli che potrebbero emergere nel processo di elaborazione dei codici può essere facilitato coinvolgendo la Commissione.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire formulari tipo, il regime linguistico delle richieste, i termini o i dettagli delle procedure per le richieste di assistenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8.

*Emendamento*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire formulari tipo, *i formati e i canali di trasmissione*, il regime linguistico delle richieste, i termini o i dettagli delle procedure per le richieste di assistenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 8.

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Il punto di contatto unico fornisce inoltre informazioni generali agli utenti professionali e al pubblico in merito agli obblighi di cui alla presente direttiva, nonché in merito a qualsiasi codice di condotta elaborato in conformità dell'articolo 6.***

*Motivazione*

*Il punto di contatto unico è stato concepito principalmente per aiutare le amministrazioni degli Stati membri, ma la sua funzione di punto di contatto per il pubblico e per la comunità imprenditoriale in generale potrebbe essere ulteriormente ampliata.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea	
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 23.10.2017	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 23.10.2017	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Zdzisław Krasnodębski 9.11.2017	
<b>Esame in commissione</b>	28.11.2017	21.2.2018
<b>Approvazione</b>	24.4.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 59 -: 1 0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Rosa D'Amato	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>59</b>	<b>+</b>
ALDE	Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský
EFDD	Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
ENF	Angelo Ciocca, Barbara Kappel
NI	David Borrelli
PPE	Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler
S&D	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
VERTS/ALE	Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

<b>1</b>	<b>-</b>
EFDD	Jonathan Bullock

<b>4</b>	<b>0</b>
ENF	Christelle Lechevalier
GUE/NGL	Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea			
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	13.9.2017			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 23.10.2017			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ITRE 23.10.2017	JURI 23.10.2017	LIBE 23.10.2017	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 2.10.2017	LIBE 23.10.2017		
<b>Relatori</b> Nomina	Anna Maria Corazza Bildt 25.10.2017			
<b>Esame in commissione</b>	23.1.2018	21.3.2018	24.4.2018	17.5.2018
<b>Approvazione</b>	4.6.2018			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	28 3 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský			
<b>Deposito</b>	6.6.2018			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

28	+
ALDE	Jasenko Selimovic
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Marco Zullo
PPE	Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Pascal Durand

3	-
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Mylène Troszczynski
GUE/NGL	Dennis de Jong

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti